

Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2013, n. 18-6344

DD.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e n. 90-3600 del 19.3.2012 ("Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC") come modificata dalla D.G.R. n. 19-5443 del 26.2.2013. Modifica.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012, come modificata con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012, n. 93-3803 del 27.4.2012, n. 60-3950 del 29.5.2012 e n. 19-5443 del 26.2.2013, con la quale sono stati approvati i "Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A.";

tenuto conto che sono pervenute richieste da parte degli ATC e dei CA volte ad agevolare l'ammissione di cacciatori "stagionali", al fine di sopperire alla riduzione dei trasferimenti regionali destinati alla gestione faunistico-venatoria ed ai fini istituzionali di tali organismi;

tenuto altresì conto del costante decremento del numero dei cacciatori, sia residenti che extra regionali, ammessi negli ATC e nei CA piemontesi;

ritenuto, ciò stante, che la modifica proposta, che prevede una quota variabile anziché fissa per tale tipologia di cacciatore, pur non implicando un incremento della pressione venatoria sulla fauna stanziale e migratoria presente in Piemonte, consente agli ATC ed ai CA di reperire ulteriori risorse economiche, sostitutive delle contribuzioni pubbliche erogate per il perseguimento dei fini istituzionali di tali soggetti;

ritenuto, pertanto, di modificare i "Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC" come segue:

- il comma 2, dell'art. 8 (Cacciatori stagionali) è così sostituito:
"2. I Comitati di gestione procedono all'ammissione dei cacciatori "stagionali" previo pagamento, entro i termini e nella misura stabiliti dai medesimi Comitati, di una quota di partecipazione economica, pari alla quota di ammissione aumentata in misura non inferiore al 15% e non superiore a € 200,00 per gli A.T.C e a € 250,00 per i C.A.";

ritenuto opportuno, inoltre, prevedere che i Comitati di gestione che, per la stagione venatoria 2013/2014, abbiano già deliberato l'ammissione di cacciatori stagionali, incamerando le relative quote di partecipazione in misura diversa da quella applicabile ai sensi del presente provvedimento, provvedano alla restituzione a favore degli interessati delle maggiori somme versate;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di modificare i "Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC" approvati con D.G.R. n. 21-2512 del 3.8.2011 e s.m.i. come segue:

- il comma 2, dell'art. 8 (Cacciatori stagionali) è così sostituito:
"2. I Comitati di gestione procedono all'ammissione dei cacciatori "stagionali" previo pagamento, entro i termini e nella misura stabiliti dai medesimi Comitati, di una quota di partecipazione

economica, pari alla quota di ammissione aumentata in misura non inferiore al 15% e non superiore a € 200,00 per gli A.T.C e a € 250,00 per i C.A.”;

- di prevedere che i Comitati di gestione che, per la stagione venatoria 2013/2014, abbiano già deliberato l'ammissione di cacciatori stagionali, incamerando le relative quote di partecipazione in misura diversa da quella applicabile ai sensi del presente provvedimento, provvedano alla restituzione a favore degli interessati delle maggiori somme versate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/programmata.htm.

Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)